

COMUNE DI PIANFEI

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Determinazione dell'aliquota.....	3
Art. 3 – Esenzione.....	3
Art. 4 – Disciplina della riscossione	3
Art. 5 – Pubblicità del regolamento e degli atti	3
Art. 6 – Rinvio dinamico	3
Art. 7 – Tutela dei dati personali.....	4
Art. 8 – Rinvio ad altre disposizioni	4
Art. 9 – Norme transitorie e finali.....	4
Art. 10 – Entrata in vigore	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Pianfei, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, determina che la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali.

2. La variazione dell'aliquota, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2 lett. f), e 48 del Dlgs 267/2000, sarà effettuata annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine, eventualmente differito, di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 3 – Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, la Giunta comunale potrà definire soglie di esenzione per i possessori di redditi particolarmente bassi.

Art. 4 – Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5 – Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Le deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 6 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

2. In caso di mancata deliberazione da parte della Giunta comunale entro il termine previsto ai sensi del comma 169 dell'articolo unico della Legge 27.12.2006 n. 296 si intenderanno prorogate di anno in anno le aliquote e le esenzioni vigenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico nelle forme di legge.